



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 7205

Roma, 20 marzo 2013

Oggetto: Corsi di formazione periodica per conducenti professionali. Frequenza della parte comune.

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose istanze con cui si chiede di precisare se sia possibile svolgere, contestualmente, due corsi di formazione periodica per conducenti professionali ai quali partecipano sia conducenti in possesso del titolo abilitativo per il trasporto di persone, che in possesso del titolo abilitativo per il trasporto di cose.

A tal riguardo, la scrivente Direzione non ravvisa alcun impedimento normativo che osti allo svolgimento contemporaneo della parte comune dei moduli a.1), a.2) e a.3) di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, da parte di tutti i conducenti che devono procedere al rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

Al termine di questi tre moduli, i conducenti che devono rinnovare la CQC "cose" frequenteranno i moduli b.1) e b.2), separatamente dai conducenti che devono rinnovare la CQC "persone" che seguiranno le lezioni relative ai moduli c.1) e c.2) del citato art. 13, comma 1, del D.M. 16 ottobre 2009.

Resta fermo che l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente che svolgono i corsi in contemporanea dovranno presentare, alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'inizio delle lezioni (come previsto dall'art. 13, comma 5, del D.M. 16 ottobre 2009), due separate comunicazioni di avvio dei corsi e, durante lo svolgimento delle ore comuni, dovranno disporre di due registri di frequenza, uno per il corso "persone" ed uno per il corso "cose".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli